

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....	2
18.1.1 Inadempienza del Trasportatore.....	2
18.1.1.1 Specifiche di pressione	2
18.1.1.2 Specifiche di qualità.....	2
18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione	3
18.1.2 Inadempienza dell'Utente	3
18.1.2.1 Specifiche di pressione	3
18.1.2.2 Specifiche di qualità.....	3
18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione	4
18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura	4
18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	5
18.2.1 Dolo/colpa grave	5
18.2.2 Esclusione di responsabilità.....	5
18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	5
18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore	5
18.3.2 Importi maturati.....	6
18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente.....	7
18.3.4 Sospensione del servizio	7
18.4 FORZA MAGGIORE.....	7
18.4.1 Definizione.....	7
18.4.2 Cause	8
18.4.3 Effetti.....	8
18.4.4 Notifica.....	9
18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto	9
18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	10
18.5.1 Competenze dell'Autorità.....	10
18.5.2 Disposizioni transitorie	10
18.5.2.1 Esame preventivo	10
18.5.2.2 Risoluzione giudiziale	10
18.5.2.3 Applicazione.....	11
18.5.2.4 Arbitrato tecnico	11
18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO	11
18.7 LEGGE APPLICABILE	11

18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

18.1.1 Inadempienza del Trasportatore

18.1.1.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più Punti di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima conferita dal Trasportatore all'Utente per gli stessi Punti di Riconsegna.

18.1.1.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale Gas; inoltre, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) l'Utente avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2, fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il Gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di Gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di Gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

18.1.2 Inadempienza dell'Utente

18.1.2.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque PCT risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di trasportare i quantitativi di Gas programmati dall'Utente al Punto di Consegna per il periodo in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione del Gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

18.1.2.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente, all'operatore di monte responsabile dell'immissione del Gas Naturale fuori specifica ed all'Autorità, ed avrà il diritto di rifiutare l'immissione in rete di tale Gas.

Il Trasportatore può continuare ad accettare l'immissione ai PCT di Gas Naturale per il quale sia stata rilevata un'oscillazione di uno o più parametri di qualità del Gas al di fuori della Specifica di Qualità, ove sia possibile assorbire tale variazione (ad esempio, modificando opportunamente gli assetti della rete di trasporto in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica).

Il Trasportatore effettua l'intercettazione del Gas fuori specifica nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione per garantire il bilanciamento qualitativo della rete di trasporto.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione

Nel caso in cui la proprietà dell'impianto in cui vengono rilevati i dati in base ai quali, ai sensi del Codice di Rete, viene effettuata la verifica di conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione:

- a) sia del Trasportatore, quest'ultimo sarà responsabile della correttezza degli stessi; o
- b) non sia del Trasportatore, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale sarà responsabile sia della tempestività della comunicazione sia della correttezza degli stessi.

18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

Nel caso di apparecchiature di misura non di proprietà del Trasportatore e in stato di avaria, verranno applicate le disposizioni di cui al precedente capitolo 10: “Misura del Gas”.

18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

18.2.1 Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di Gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

18.2.2 Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 18.2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna Parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore

- a) Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- i. l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento, da parte dell'Utente, di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso; e/o
 - ii. il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti.
- b) Il Contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora l'Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di sette giorni; il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore;
- c) La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, pur non costituendo causa di risoluzione del Contratto di Trasporto, comporta l'inefficacia parziale e sopravvenuta del Contratto di Trasporto limitatamente al Punto / ai Punti interessato/i.
- d) Si conviene espressamente che è attribuita al Trasportatore la facoltà di recedere dal Contratto senza la prestazione di alcun corrispettivo al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
- i. l'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.
 - ii. cessazione dell'effettiva attività dell'Utente.

18.3.2 Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione/recesso previsti nei precedenti punti a), b), c), l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione/recesso del Contratto di Trasporto, una somma risultante

dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e al tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto. Va esclusa dal calcolo dell'ammontare di cui sopra la parte del corrispettivo di capacità eventualmente coperta da garanzia finanziaria, così come previsto nei requisiti per l'accesso di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere Gas nella rete di metanodotti gestita dal Trasportatore o prelevare dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto, fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 18.3.2. Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita dal Trasportatore – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

18.3.4 Sospensione del servizio

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, il Trasportatore attiverà un'apposita procedura di sospensione del servizio.

18.4 FORZA MAGGIORE

18.4.1 Definizione

Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte Interessata"), al di fuori del controllo delle Parti, e che non poteva essere previsto e/o evitato usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata, ma esclusivamente quando

tale evento o circostanza colpisca la rete di metanodotti gestita dal Trasportatore (qui di seguito "Forza Maggiore" o "evento di Forza Maggiore")

18.4.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- vizi, avarie o cedimenti degli impianti, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del Gas sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.

18.4.3 Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dagli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per

qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

18.4.4 Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- i. il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte in Contratto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- ii. lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- iii. l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato:

- pro rata temporis, nel caso di interruzione totale della prestazione di trasporto;
- in proporzione alla riduzione effettiva delle quantità di Gas riconsegnate all'Utente ai Punti di Riconsegna, nel caso di riduzione parziale delle prestazioni di trasporto.

18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.5.1 Competenze dell'Autorità

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

18.5.2 Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione, da parte dell'Autorità, del regolamento con cui verranno definite le modalità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

18.5.2.1 Esame preventivo

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

18.5.2.2 Risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 18.5.2.1 - e fatte salve le competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità di regolazione energia reti e ambiente dalla legge ed ai sensi dell'Articolo 18 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità - ciascuna delle parti avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione della controversia.

Per tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

18.5.2.3 Applicazione

La presente disposizione si applicherà anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da contratti di trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

18.5.2.4 Arbitrato tecnico

Tutte le controversie di natura tecnica, che non siano risolte in via amichevole entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento in cui una Parte abbia comunicato all'altra l'esistenza della controversia, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento Nazionale di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico, che sarà nominato, procederà e deciderà in conformità a detto regolamento. L'Arbitro dovrà avere adeguate competenze tecniche nel settore del Gas e più specificamente con riguardo al trasporto, scarico, rigassificazione, stoccaggio e vendita di Gas. L'arbitrato sarà tenuto in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Milano. L'arbitro deciderà secondo diritto in via irrituale. L'Arbitro renderà la propria decisione per iscritto, indicandone le motivazioni, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione della nomina. La decisione dell'arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti. Le Parti rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione salvo il caso di conflitto di interessi, dolo o errore manifesto dell'arbitro.

18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO

Nessuna delle Parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possenga i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.

18.7 LEGGE APPLICABILE

Il presente documento è regolato dalla legge italiana.